



COPIA

**Comune di PRALORMO
(Città Metropolitana di Torino)**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitre**, addì **venti** del mese di **dicembre**, alle ore **19.30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

N. ORD.	NOMINATIVO	Incarico	Presente/Assente
1	MOSCHIETTO MARIO	SINDACO	P
2	BURZIO EMMA	CONSIGLIERE	P
3	MUSSO MARIO	CONSIGLIERE	P
4	FISSORE RICCARDO	CONSIGLIERE	P
5	FERRARI STEFANO	CONSIGLIERE	P
6	GALLO GIANLUCA	CONSIGLIERE	P
7	NOE' FEDERICO	CONSIGLIERE	A.G
8	VERGNANO CHIARA	CONSIGLIERE	P
9	FOGLIATO LORENZO	CONSIGLIERE	P
10	SCAGLIA GIOVANNA	CONSIGLIERE	P
11	ANTOLINI RENZO	CONSIGLIERE	P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Truscia.

Il Signor Mario Moschietto nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento che forma oggetto del presente verbale.

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge 30 dicembre 2019, n. 160 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge 30 dicembre 2019, n. 160 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2023 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2023;

Considerato che la legge 30 dicembre 2019, n. 160 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni,

con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 756 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- l'art. 1, comma 757 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 con la quale il Dipartimento delle Finanze, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. Il decreto attuativo è stato emanato e l'applicativo risulta in linea, ma l'obbligo di utilizzo è stato posticipato al 2025.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di mantenere costanti le risorse finanziarie e pertanto viene attuata una politica tributaria equivalente alla misura dello scorso anno;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale D10: aliquota pari al 1,0 per mille;
- c) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,4 per mille;
- d) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,4 per mille;

- e) terreni agricoli: aliquota pari al 10,4 per mille;
- f) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,4 per mille;

Si propone affinché il Consiglio Comunale

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto i profili della regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 267/2000;

DELIBERI

- 1) Di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024, così come segue:
 - a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
 - b) fabbricati rurali ad uso strumentale D/10: aliquota pari al 1,0 per mille;
 - c) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,4 per mille (*di cui la quota pari allo 7,6 per mille è riservata allo Stato*);
 - d) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,4 per mille;
 - e) terreni agricoli: aliquota pari al 10,4 per mille;
 - f) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,4 per mille.
- 2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.
- 3) Di dare atto che l'approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto Ministeriale, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia, applicativo che risulta in linea, ma l'obbligo è stato posticipato al 2025.
- 4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- 5) Di dare atto che il responsabile del Tributo e del procedimento amministrativo è Maurilio Lanaro responsabile dell'area economico finanziaria, nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 24/03/2020.
- 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente illustra il presente punto all'ordine del giorno.

I Consiglieri non intervengono in merito e il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata.

Si dà atto che al momento della votazione è assente il Consigliere Noe'.

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 10 Consiglieri
Votanti n. 10 Consiglieri
Voti favorevoli n. 7
Astenuti zero
Voti contrari 3 (Fogliato – Scaglia – Antolini)

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

DI APPROVARE la deliberazione sopra riportata.

Il Sindaco Presidente pone quindi in votazione la richiesta di immediata eseguibilità.

Si dà atto che al momento della votazione è assente il Consigliere Noe'.

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 10 Consiglieri
Votanti n. 10 Consiglieri
Voti favorevoli n. 7
Astenuti zero
Voti contrari 3 (Fogliato – Scaglia – Antolini)

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

Di approvare l'immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

DELIBERA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere: FAVOREVOLE

Li, 12/12/2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Maurilio Lanaro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere: FAVOREVOLE

Li, 12/12/2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Maurilio Lanaro

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

F.to Mario Moschietto

Il Consigliere Anziano

F.to Emma Burzio

Il Segretario Comunale

F.to Stefania Truscia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12/01/2024

Li, 12/01/2024

Il Segretario Comunale
F.to Stefania Truscia

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 12/01/2024

Il Segretario Comunale
Stefania Truscia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20/12/2023

per la scadenza del termine di giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs 267/2000)

Li 12.01.2024

Il Segretario Comunale
F.to Stefania Truscia